


Fondazione Lirico-Sinfonica	Quota FUS 2002 con assegnazioni ex L.388/2000, art. 145, comma 87	Fondo integrativo ex D.M. 28 /11/2002	Totale	Peso Percentuale
Totale	250.904.526,59	5.736.115,00	256.640.641,59	100,00

In base ai contributi assegnati è possibile suddividere i soggetti in quattro gruppi principali: il primo è composto dalle Fondazioni che ricevono fino a 15 milioni di euro (Cagliari, S.Cecilia, Genova Verona,); il secondo è composto da Fondazioni che ricevono fino a 23 milioni di euro (Venezia, Trieste, Torino, Napoli e Bologna, Maggio Fiorentino, Palermo); il terzo infine composto dalla Scala di Milano e dall'Opera di Roma che ricevono rispettivamente 39 e 30 milioni di euro circa. Il grafico illustra la ripartizione delle risorse tra le Fondazioni, mettendo in luce il differente peso di ciascuna in termini di risorse attribuite.

Grafico 8: Fondazioni Lirico- Sinfoniche, ripartizione quota FUS 2002 e Fondo Integrativo



6.3 RAFFRONTO CON IL 2001

L'analisi dei vari passaggi che hanno caratterizzato l'andamento della quota FUS 2002 a favore delle Fondazioni Lirico ci ha consentito di giungere ad un dato completo e definitivo partendo dall'importo assegnato inizialmente in base all'aliquota fissata dal Ministro, passando per gli interventi di riduzione e di incremento che hanno modificato la quota, sino a giungere al provvedimento di reintegro del mese di novembre.

E' dunque possibile effettuare una comparazione omogenea rispetto all'andamento registrato nel 2001 anno in cui la quota FUS effettivamente erogata a favore delle Fondazioni Lirico Sinfoniche è risultata pari a € 259.062.098,78.

La tabella riepilogativa che segue pone a confronto le assegnazioni effettivamente erogate nel 2002 con quelle del 2001.

Tabella 11: Totale contributo assegnato nel 2002 a ciascuna Fondazione e raffronto con il 2001

Fondazione Lirico-Sinfonica	Regione	2001 mln. lire	2001 euro	2002 euro	ripart. % definitiva 2001	variazione % 2001- 2002
Fondazione Teatro Regio di Torino	Piemonte	34.694,31	17.918.115,76	17.799.549,24	6,94	-0,66
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	Lombardia	76.589,54	39.555.196,33	39.247.105,42	15,29	-0,78
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	Veneto	35.861,39	18.520.862,28	18.398.250,37	7,17	-0,66
Fondazione Arena di Verona	Veneto	29.036,35	14.996.023,28	14.895.645,10	5,80	-0,67
Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	Friuli V.G.	32.296,71	16.679.858,70	16.273.341,81	6,34	-2,44
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	Liguria	28.610,70	14.776.193,40	14.678.967,89	5,72	-0,66
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	Emilia Romagna	32.371,49	16.718.479,34	16.607.772,31	6,47	-0,66
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino	Toscana	46.401,38	23.964.312,83	23.740.405,92	9,25	-0,93
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	Lazio	58.608,41	30.268.717,69	30.095.032,38	11,73	-0,57
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	Lazio	23.948,89	12.368.569,47	11.972.778,35	4,67	-3,20
Fondazione Teatro S. Carlo di Napoli	Campania	38.503,69	19.885.496,34	19.754.647,34	7,70	-0,66
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	Sicilia	44.167,84	22.810.785,69	22.647.399,05	8,82	-0,72
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	Sardegna	20.523,47	10.599.487,67	10.529.746,40	4,10	-0,66
Totale		501.614,17	259.062.098,78	256.640.641,59	100,00	-0,93

Dalla lettura dei dati emerge una flessione seppure minima, sia del contributo a favore delle Fondazioni nel suo complesso pari a € 2.421.577,20 (-0,93%) che della quota attribuita a ciascuna Fondazione.

Se il raffronto 2000-2001 aveva evidenziato rilevanti incrementi soprattutto per il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro alla Scala di Milano ma anche per La Fenice di Venezia e il S. Carlo di Napoli, il raffronto 2001-2002 mostra una lieve riduzione delle risorse per tutte le Fondazioni.

Le variazioni percentuali portano dunque tutte un segno negativo, benché si tratti di lievi scostamenti.

Va tuttavia evidenziato che l'intervento del Fondo Integrativo di fine novembre 2002 e il conseguente afflusso di risorse aggiuntive (sebbene impegnate sui fondi del 2003) ha certamente impedito il verificarsi di una situazione ben più grave, consentendo alle 13 Fondazioni di svolgere le proprie stagioni liriche nel rispetto di quanto programmato.

6.4 FONDI EXTRA FUS EROGATI NEL 2002

In questa sede diamo conto di alcuni importanti provvedimenti legislativi a valenza triennale che hanno dato luogo ad assegnazioni di fondi speciali che pur non gravando sul capitolo di spesa 3192 del FUS, hanno consentito a 3 Fondazioni un ulteriore afflusso di risorse. Si tratta di stanziamenti erogati per effetto di tre Leggi:

- Legge 29/12/2000 n. 400 che all'art.3, comma 3 dispone contributi straordinari per il triennio 2000-2002 a favore del **Teatro alla Scala di Milano** allo scopo di effettuare i lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici dei laboratori del teatro e del palcoscenico. Per il 2002 – ultima annualità - è stato concesso uno stanziamento pari a € 3.873.427,00 (importo analogo a quello erogato per l'annualità 2001). La somma è stata versata in due tranches: un acconto del 50% con D.D. 7 maggio 2002 e il saldo con D.D. 20 novembre 2002.

- b) Legge 23/02/2001 n.29 che all'art. 7, comma 2 prevede un contributo di 5.000 milioni delle vecchie lire per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003 in favore del Comune di Firenze finalizzato alla realizzazione dell'Auditorium del **Maggio Musicale Fiorentino**. Nel 2002 con Decreto 19 novembre 2002 è stata autorizzata una assegnazione pari a € 2.582.285,00.
- c) Legge n.264 dell'08/11/2002 che all'art. 1, comma 1 prevede per il triennio 2002-2004 l'assegnazione di contributi straordinari al **Teatro Carlo Felice di Genova**. In questa prima annualità del 2002, era previsto che il Teatro ricevesse € 2.582.000,00 (una somma analoga anche nel 2003 e nel 2004). Tale annualità, tuttavia, non è stata ancora assegnata per rifiuto di registrazione del relativo provvedimento da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 5, lettera b) del Dlgs n.194 del 2002.
- La questione troverà comunque una soluzione positiva in quanto nella legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2003, è contemplato lo stanziamento della suddetta annualità.

7.0 LE ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI

Nel 2002 la quota FUS effettivamente stanziata a favore delle altre attività musicali ha raggiunto un ammontare pari € 72.220.524,00.

Si tratta pertanto di una somma superiore a quella fissata dal DM 12/04/2002 che nella ripartizione tra i vari settori in base all'aliquota di riparto (fissata per l'anno 2002 al 13,7% sul totale del FUS), aveva inizialmente destinato loro € 69.032.414.²⁵

Pare utile in questa sede analizzare le modalità attraverso le quali si è giunti all'assegnazione definitiva delle risorse a favore delle altre attività musicali.

A norma del comma 2 dell'art. 1 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47 e sulla base dell'ammontare complessivo fissato dal DM 12/04/2002, l'Amministrazione – dopo aver sentito il parere della Commissione consultiva per la musica - ha provveduto con DM 18/07/2002 a definire:

- a) la quota da assegnare a ciascuno dei settori di cui al Capo II (Teatri di Tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrale, Attività liriche ordinarie e sperimentali, Attività concertistica e corale)
- b) la quota delle risorse ai fini dell'assegnazione ai soggetti di cui al Capo III (Rassegne e Festival, Promozione della musica e perfezionamento professionale, Complessi Bandistici)
- c) la quota da riservare alle ulteriori attività musicali di cui al Capo IV (Progetti Speciali)

Per una più chiara comprensione delle attività e dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi in base al nuovo Regolamento, si veda la tabella nella pagina seguente.

L'incremento delle risorse assegnate rispetto a quelle fissate inizialmente dall'Amministrazione è dovuto all'utilizzo della quota degli storni delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche pari a € 838.110,00 e ad un ulteriore quota derivante dal Fondo Integrativo di cui al DM 28/11/2002 pari a € 2.350.000,00.

Dalla somma iniziale di € 69.032.414 si giunge ad uno stanziamento complessivo pari a € 72.220.524,00. Di tali risorse € 71.584.647,57 sono state integralmente impegnate a fronte di residui pari a € 635.876,43.

Nella tabella che segue si riepilogano i passaggi appena descritti e i successivi incrementi rispetto allo stanziamento iniziale fissato dal DM 18/07/2002, da cui risulta un ammontare di risorse effettivamente impegnate a favore delle altre attività musicali pari a € 71.584.647,00

Tabella 12: Stanziamenti definitivi 2002 a favore delle altre attività musicali

Voci di stanziamento	Importo
Totale stanziamento iniziale di cui al DM 12/04/2002	€ 69.032.414,00
Incrementi derivanti dagli storni provenienti dalle Fondazioni Lirico-Sinfoniche	€ 838.110,00
Incremento da Fondo Integrativo di cui al DM 28/11/2002	€ 2.350.000,00
Totale stanziamento definitivo	€ 72.220.524,00
Residui di stanziamento	€ 635.876,43
Totale impegnato	€ 71.584.647,00

La tabella che segue – già presentata in sede di analisi delle partite contabili – illustra per ciascuna attività la ripartizione inizialmente effettuata dall'Amministrazione in base allo stanziamento complessivo iniziale di € 69.032.414, ponendola a confronto con la distribuzione delle assegnazioni

²⁵ Si tratta dello stanziamento del cap. 3193 "quota del FUS da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero" e calcolato in base alla aliquota di ripartizione del FUS a favore delle attività musicali elevata al 13,7792% dal DM 13/03/2002

effettivamente attribuite ai vari comparti tenuto conto degli incrementi (storni e fondo integrativo) e dei residui.

Il raffronto consente peraltro di visualizzare le differenze e la relativa variazione percentuale per ogni attività.

Tabella 13: “Le altre attività musicali”: raffronto stanziamento iniziale e assegnazioni definitive, FUS 2002

Altre attività Musicali: Descrizione	Riparto FUS 2002 stanziamento iniziale	Ass. ai comparti più fondi integrativi	Differenze	Variazione perc. Stanz. iniz.-stanz. Def.
Lirica Ordinaria e Att. sperimentale	4.071.805,00	3.989.531,73	- 82.273,27	-2,02
Teatri di Tradizione	14.977.270,00	15.029.478,84	52.208,84	0,35
Istituzioni Concertistiche Corali - I.C.O	15.056.251,00	15.055.752,00	- 499,00	-0,00
Concertistica	14.977.270,00	16.483.400,00	1.506.130,00	10,06
Festival	8.474.811,00	9.125.300,00	650.489,00	7,68
Corsi	1.839.611,00	2.036.100,00	196.489,00	10,68
Concorsi	1.412.038,00	1.440.500,00	28.462,00	2,02
Attività Promozionale art. 40	1.226.327,00	1.263.500,00	37.173,00	3,03
Enti Promozione	2.659.838,00	2.719.750,00	59.912,00	2,25
Complessi Bandistici	1.135.260,00	1.317.600,00	182.340,00	16,06
Estero	2.408.318,00	1.055.990,00	- 1.352.328,00	-56,15
Biennale di Venezia	690.324,00	690.324,00	0,00	0,00
Iniziative Amm.ne- art. 14		895.500,00	895.500,00	
Progetti speciali - art.16	103.291,00	481.921,00	378.630,00	366,57
TOTALI	69.032.414,00	71.584.647,57	2.552.233,57	3,70

Dalla lettura dei dati, emerge che, a fronte di un aumento complessivo di risorse assegnate rispetto a quanto stanziato inizialmente, non tutti i comparti hanno beneficiato degli incrementi: in particolare, come vedremo nella specifica trattazione, le attività all'estero subiscono un calo vistoso a vantaggio di altre attività, quali ad esempio le Iniziative dell'Amministrazione (art.14 del nuovo Regolamento), i complessi bandistici, i corsi, la concertistica.

Nella tabella successiva abbiamo effettuato un confronto tra gli stanziamenti definitivi operati dall'Amministrazione nel 2001 e quelli del 2002 e calcolato la variazione percentuale.

Tabella 14: Altre attività musicali: raffronto assegnazioni effettive 2001 – 2002

Altre attività musicali	Assegnazioni definitive 2001 (euro)	Assegnazioni definitive 2002	Raffronto percentuale 2001-2002
Lirica Ordinaria e sperimentale	2.749.616,53	3.989.531,73	45,09
Teatri di Tradizione	15.231.863,32	15.029.478,84	-1,33
Istituzione Concertistico Orchestrale	15.055.751,52	15.055.752,00	0,00
Concertistica	15.286.607,76	16.483.400,00	7,83
Festival	8.474.541,26	9.125.300,00	7,68
Corsi	1.839.619,47	2.036.100,00	10,68
Concorsi	1.411.993,16	1.440.500,00	2,02
Attività Sperimentale	774.685,35		
Attività Promozionale	1.226.326,91	1.263.500,00	3,03
Enti Promozione	2.659.753,03	2.719.750,00	2,26
Complessi Bandistici	1.135.223,91	1.317.600,00	16,07
Estero	2.408.238,52	1.055.990,00	-56,15
Biennale di Venezia	675.009,17	690.324,00	2,27
Progetti speciali art. 16 D.M. 47/02		481.921,00	

Altre attività musicali	Assegnazioni definitive 2001 (euro)	Assegnazioni definitive 2002	Raffronto percentuale 2001-2002
Iniziative dell'Amministrazione art. 14 D.M. 47/02		895.500,00	
TOTALI	68.929.230	71.584.647,57	3,85

Dall'analisi dei dati si può osservare un incremento delle risorse per il 2002 pari a € 2.655.417,57 registrando una variazione positiva pari al 3,85%, rispetto ai contributi effettivi assegnati nel corso dell'anno precedente pari a € 68.929.230 (133,465) miliardi di Lire.

Tabella 15: Le "Altre attività musicali" definite secondo il D.M. 08/02/2002 n.47

Capo II - Settori Musicali

Definizione

Teatri di tradizione (art.9)

Hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.

Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali (art.10)

Sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale.

Attività liriche ordinarie (art.11)

Attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica

Associazioni e soggetti musicali (art.12)

Attività concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro.

Capo III - Altri soggetti della musica

Definizione

Rassegne e festival (art.13)

Rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari

Promozione della musica e perfezionamento professionale (art.14)

Iniziative promosse da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di promozione, informazione e valorizzazione della cultura musicale, o che si occupano dell'organizzazione di corsi e concorsi in ambito musicale.

Rientrano in questo ambito anche le iniziative disposte dall'Amministrazione.

Complessi bandistici (art.15)

Promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro.

Capo IV -

Progetti speciali (art.16)

Promozione di particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

7.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I parametri di assegnazione delle sovvenzioni alle altre attività musicali sono previsti dal nuovo Regolamento emanato con D.M 18/02/2002 n.47, entrato in vigore il 18 aprile 2002 e “recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30/04/1985 n.163”.

L'Amministrazione, infatti, ha ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della musica, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale.²⁶

Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche e corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attività dei complessi bandistici.²⁷

Ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento (Criteri generali di assegnazione del contributo), il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art.5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6 (si veda più avanti).

Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

Le disposizioni regolamentare prevedono che, il Ministro con successivo Decreto, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

- a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art.5 per la quantificazione del contributo;
- b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
- c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle Regioni Obiettivo 1, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
- e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
- f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno 30 anni;
- g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.

Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea.²⁸

Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del 10% dell'intera attività. Per le attività corali è consentito l'ingresso gratuito.

²⁶ Giova sottolineare che la nuova normativa ha impegnato sia l'Amministrazione tenuta a predisporre le schede modello relative alla documentazione da presentare, disponibili dall'entrata in vigore del Regolamento, sia i soggetti musicali che hanno avuto a disposizione solo i 30 giorni prescritti per l'invio della domanda e della documentazione.

²⁷ L'Amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

²⁸ Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Come accennato, al fine dell'attribuzione dei contributi, la misura della percentuale destinata ai singoli settori musicali è determinata mediante **valutazione quantitativa** e **valutazione qualitativa**.

- a) **parametro quantitativo** (art. 5): per le varie tipologie di attività vengono presi in considerazione alcune voci di costo, relative alle iniziative svolte nel triennio precedente, nell'ambito delle spese sostenute dai soggetti per lo svolgimento delle attività finanziate. La valutazione quantitativa determina una percentuale (art. 7) di contributo non superiore al 75 %. Qui di seguito indichiamo i costi valutabili in funzione della tipologia di attività:
- per le **attività lirica, concertistica e corale** sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità e la promozione.
 - per l'attività di **produzione**, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
 - l'**ospitalità** si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi.
 - per lo svolgimento di **attività liriche**, i costi presi in considerazione, ai fini della determinazione dei contributi, possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.
 - per l'attività di **formazione professionale** e per i **concorsi**, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie.
 - per l'attività mirata alla **informazione**, alla **diffusione** e all'**incremento della cultura musicale**, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di **perfezionamento professionale** di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale. Per le **rassegne ed i festival**, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità. Per i **complessi bandistici**, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.
- b) **parametro qualitativo** (art. 6): il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione Consultiva per la Musica²⁹ sulla base dei seguenti criteri:
- validità del progetto artistico;
 - direzione artistica;
 - continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell'impresa;
 - committenza di nuove opere;
 - spazio riservato al repertorio contemporaneo;
 - esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;
 - innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
 - coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;
 - promozione della musica italiana contemporanea
 - creazione di rapporti con le scuole e le università;
 - adeguatezza del numero di prove programmate.

La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art.5

In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

²⁹ Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

In base all'art 3 del nuovo Regolamento, la domanda di ammissione al contributo, **referita ad una programmazione annuale o triennale**, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:

- una copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci;
- dichiarazione con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti sopra elencati;
- progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
- per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione;
- dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo.

L'entità del contributo, **annuale o triennale**, è determinata con provvedimento del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.

Ai sensi dell'art. 4, il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.

Ai sensi dell'art. 7 - in materia di erogazione del contributo - nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili, fermo restando l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

L'Amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo il cui importo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari³⁰ devono presentare una dichiarazione nella quale sono riportati:

- le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
- gli incassi determinati dall'attività artistica;
- il numero delle giornate di spettacolo;
- il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
- il personale stabilmente impiegato.

L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.³¹

³⁰ I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a controlli da parte dell'amministrazione che procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata.

³¹ Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore al 15% per ciascuno anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

Come già anticipato, in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento sono state definite con **D.M. 26/06/2002**³² le modalità e i criteri di dettaglio per la determinazione della base quantitativa dei contributi a norma dell'art.2, comma 3 e dell'art.5 del Regolamento di cui al DM n.47/2002.

Il provvedimento quantifica i contributi in favore delle attività musicali differenziandole secondo le tipologie di attività e la dimensione organizzativa e finanziaria degli organismi richiedenti.

Per il **settore della lirica**, abbracciante sia la lirica ordinaria e sperimentale sia l'attività svolta dai Teatri di Tradizione di cui all'art.28 della Legge n.800/67 e art. 9 e 11 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47, i criteri di dettaglio sono riportati all'art.2 del DM 26/06/2002, e qui di seguito elencati.

1. La percentuale di incidenza dei costi relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali, come indicati nell'art. 5, comma 2 del Regolamento, è fissata nel 100% dei medesimi sino ad importo di € 258.000,00 e nel 50% per l'importo eccedente sino ad un massimo di € 1.291.000,00
2. L'importo conseguito da ciascun soggetto con il calcolo di cui al punto 1 è maggiorato di quota pari all'80% a copertura dei costi di allestimento ma non oltre il valore dei costi effettivi stessi e di quota per il 20% a copertura delle spese generali e delle strutture tecnico-organizzative ma non oltre il valore dei costi effettivi medesimi. Dette quote di maggiorazione, in ogni caso non possono superare nel complesso € 258.000,00.
3. Ciascun beneficio previsto alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 3 dell'art.2 ed al comma 4, dell'art.5 del Regolamento si calcola, utilizzando la percentuale a fianco di ciascuna fattispecie indicata, sull'importo di cui al comma 1 nel limite massimo di € 258.000,00 e tenuto conto del dato quantitativo di attività per la quale ricorre la previsione.
 - 10% per utilizzo, insieme a professionisti di collaudata esperienza, di giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
 - 5% per attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n.1290/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
 - 5% per attività comprendenti numero significativo di esecuzione di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell'Unione europea per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
 - 20% nel caso di coproduzioni;
 - 5% per allestimento di opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedita nonché per la preparazione del relativo materiale musicale;
 - 25% per lirica sperimentale di cui all'art. 37 della L. n.800/67 formata dai progetti all'art. 5, comma 4 del Regolamento.

Uno stesso evento musicale rientrante in più fattispecie tra quelle indicate lettere d), f), g) è ammesso al beneficio più favorevole tra quelli richiesti.

4. La quota quantitativa di contributo attribuibile ai teatri di tradizione per ospitalità è calcolata in ragione del 20% dei compensi fissi e dei compensi a percentuale, assumendo i primi al 50%, ed i secondi al 100%, al limite massimo ammissibile di detti compensi di € 150.000,00 per tutta l'attività ospitata dal singolo soggetto.

A completamento di dette regole soccorre il comma 1 dell'art.7 del Regolamento, il quale stabilisce, peraltro in via generale, che l'Amministrazione, nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza, può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili.

³² Registrato alla Corte dei Conti il 02/08/2002 reg. n.6

Come sopra riportato, una volta definita la base quantitativa a norma dell'art.5 del D.M. n.47 e dell'art. 2 del D.M. 28/06/2002 interviene la valutazione qualitativa, di pertinenza della Commissione per la Musica a norma dell'art.6, comma 2 nel quale si prevede l'assegnazione di un "indice moltiplicatore di qualità" compreso tra da 0 e 2 punti percentuali.

Il giudizio di detto organo, secondo il comma 3 del citato articolo 6 può determinare la variazione in aumento fino al doppio ovvero in diminuzione fino all'azzeramento del quantum calcolato in base ai costi ammessi.

E' da evidenziare che l'Amministrazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili nel corso dell'anno 2002 ha deciso di ridurre i risultati del calcolo del dato quantitativo (così come descritti) nella misura del 20% per tutti i Teatri di tradizione per consentire alla Commissione Consultiva per a Musica margini di manovra più ampi nella fase del giudizio qualitativo.

Per il **settore della Istituzioni Concertistiche-Orchestrale**, di cui all'art.28 della Legge n.800/67 e art. 10 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.3 del DM 26/06/2002 applicando le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 517.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.034.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti dei costi effettivi
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale³³: 70% fino ad un massimo di € 258.000,00

Per il **settore relativo all'attività Concertistica**, di cui all'art.32 della Legge n.800/67 e art. 12 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.4 del DM 26/06/2002 applicando le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 200.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 517.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti dei costi effettivi
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale³⁴: 80% fino ad un massimo di € 258.000,00; 60% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 775.000,00

Per il **settore dei Festival e delle Rassegne**, di cui all'art.36 della Legge n.800/67 e art. 13 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.5 del DM 26/06/2002 applicando le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 258.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 517.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti effettivi dei singoli costi, elevabili al 70% in presenza di opere liriche³⁵
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale³⁶: 80% fino ad un massimo di € 258.000,00; 60% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.032.000,00

³³ I compensi fissi sono assimilati ai compensi a percentuale quando gli stessi non superano il 70% del foglio paga

³⁴ Cfr. nota precedente

³⁵ Per i festival di musica lirica o di quelli in cui la musica lirica sia prevalente, si applicano i criteri della lirica qualora più favorevoli

³⁶ Cfr. nota precedente

Per i costi di promozione e pubblicità la percentuale di incidenza è pari al 25% per i primi e 25% per i secondi.

Per il **settore dei corsi nell'ambito della promozione musicale e del perfezionamento professionale**, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art. 14 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.7 del DM 26/06/2002 applicando una percentuale di incidenza del 150% sui compensi per i docenti comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorni e del 50% sui costi concernenti le attività istituzionali (spese artistiche) nel caso di corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici e amministrativi in qualunque genere musicale, organizzati da soggetti che, non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono attività di perfezionamento istituzionalmente e cono carattere di continuità, dispongono di adeguati spazi attrezzati per attività didattica e musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale. Il contributo non potrà comunque essere superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Per il **settore dei concorsi nell'ambito della promozione musicale**, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art. 14 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.6 del DM 26/06/2002 applicando una percentuale di incidenza del 200% sui compensi per la giuria, comprensivi dei rimborsi spesa di viaggi e soggiorni

Per il **settore relativo all'attività promozionale**, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art. 14 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.8 del DM 26/06/2002 applicando una percentuale di incidenza del 50% sulle spese istituzionali

Per gli enti di promozione musicale la percentuale di incidenza, fissata dall'art.9 del DM 26/06/2002, è invece pari al 70% delle spese istituzionali in considerazione della peculiarità degli enti di promozione e della loro funzione nonché dell'attività da essi svolta.

Per il **settore relativo ai progetti speciali**, di cui all'art. 16 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.10 del DM 26/06/2002 applicando una percentuale di incidenza del 50% sulle spese artistiche ed organizzative.

Il DM 26/06/2002 infine, accanto alle quote e ai massimali sopra descritti e sempre ai fini della determinazione quantitativa dei contributi, prevede all'art. 11 due ulteriori criteri a favore delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei festival, dei concorsi, dei corsi, delle attività promozionali, degli enti promozione musicale e per i progetti speciali:

- a) **maggiorazione dei costi** in base alle seguenti percentuali:
 - ▶ 5% della base quantitativa per numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paesi dell'Unione europea;
 - ▶ 2% della base quantitativa per l'allestimento di opere italiane non rappresentate in Italia da almeno 30 anni;
 - ▶ 5% della base quantitativa per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite e preparazione del materiale musicale
- b) **incentivi finanziari** secondo le seguenti percentuali:
 - ▶ 5% della base quantitativa per utilizzo di giovani musicisti e tecnici nei primi 5 anni di attività professionale
 - ▶ 10% della base quantitativa per attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1
 - ▶ 5% della base quantitativa per manifestazioni effettuate in coproduzione

7.2 IL CONTRIBUTO AI COMPARTI

7.2.1 I TEATRI DI TRADIZIONE

I Teatri di tradizione, disciplinati dall'art. 28 Legge 800/67 e, contestualmente, dall'art.9 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47, hanno "il compito di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali nel territorio delle rispettive Province".³⁷

Essi presentano la caratteristica comune di un radicamento in aree del territorio dove è forte una tradizione artistico-culturale e possono essere al massimo uno per provincia.

Sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

- esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica³⁸;
- produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale definito con cadenza annuale o triennale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;³⁹
- entrate proprie non inferiori al 60% del contributo richiesto.

Per quanto attiene alla collocazione territoriale, giova ricordare che i 24 Teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato si trovano prevalentemente nelle Regioni settentrionali; al centro ne sono presenti solo cinque e un numero analogo opera nel Sud e nelle Isole.⁴⁰

La legge 800/67 - giova ricordarlo - prevede che il Ministro, sentita la Commissione per la musica, possa con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "Teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

Nel corso del 2002 la Commissione non ha esaminato nuove istanze di riconoscimento.

Passando ad analizzare l'entità del sostegno pubblico ai Teatri di Tradizione, occorre in primo luogo indicare lo stanziamento inizialmente stanziato in favore di tali strutture, che per l'anno 2002 è stato fissato in € 14.977.270,00 sulla base della quota FUS di riparto definita con DM 18/07/2002.

Tale ammontare è stato successivamente aumentato a € 15.125.379,22 per effetto degli storni ricevuti dalle Fondazioni Lirico-Sinfoniche (come accaduto anche nel corso dell'anno precedente) e ad una quota del Fondo Integrativo di cui al DM 28/11/2002.⁴¹

Da tener presente, che in realtà le risorse effettivamente impegnate dall'Amministrazione sono risultate leggermente inferiori ovvero pari a € 15.029.478,84.

L'ammontare assegnato nell'anno in esame segna dunque un leggero calo (-1,33%) rispetto a quanto erogato nel 2001, anno in cui erano stati attribuiti contributi a favore dei Teatri di Tradizione per un valore pari a € 15.231.863,32.

Come già accennato nel paragrafo dedicato ai criteri di assegnazione, l'Amministrazione, constatato che l'importo complessivo della sola componente quantitativa (calcolata in base ai criteri fissati dal

³⁷ Art. 28, comma 3 della Legge 14/08/1967 n.800

³⁸ E' escluso lo svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione

³⁹ Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il 70% dell'attività per la quale viene richiesto il contributo

⁴⁰ In base all'art. 28, comma 1, della Legge 14/08/1967, n. 800 erano stati riconosciuti "Teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari. Negli anni successivi hanno ottenuto il riconoscimento i restanti teatri (Donizzetti di Bergamo, Alighieri di Ravenna, Giglio di Lucca, Sferisterio di Macerata, Pergolesi di Jesi, Greco di Lecce, Rendano di Cosenza)

⁴¹ Nel dettaglio la differenza di € 148.109,22 rispetto al fondo iniziale è stata trasferita sul capitolo 3193 dal capitolo 3192 (Fondazioni Liriche)

DM 26/06/2002) ammontava a poco più di 13 milioni di euro (pari a circa il 90% del fondo disponibile) e ritenendo che l'esiguo margine differenziale destinato alla valutazione qualitativa dei progetti di attività (offerta peraltro da organismi di consolidato e comprovato spessore), non consentiva di fatto alla Commissione di svolgere appieno la propria funzione secondo quanto consentito dall'art. 6 del nuovo Regolamento, ha deciso di trattare la base quantitativa conseguita da ogni singolo organismo applicando a ciascuna una riduzione del 20%.

Grazie a tale provvedimento è aumentata l'incidenza del moltiplicatore di qualità applicato alla base quantitativa, potendo contare su un maggiore margine differenziale quantificabile in poco meno di 5 milioni di euro.

La tabella che segue pone a confronto le sovvenzioni (deliberate con DD 08/08/2002) assegnate a ciascun soggetto nel 2002 con quelle del 2001 (valori espressi in lire e in euro), indicando la variazione percentuale rispetto all'anno precedente, con riferimento ai singoli Teatri di tradizione e a livello generale.

Tabella 16: Contributi FUS ai Teatri di tradizione effettivamente assegnati nel 2001 e 2002 e variazione percentuale

Teatri di Tradizione	Sede	Regione	2001 mln. lire	2001 euro	2002 euro	Variazioni perc. 2001/2002
Teatro Coccia	Novara	Piemonte	570	294.380,43	296.938,99	0,9
Civico Teatro "G. Donizetti"	Bergamo	Lombardia	1.172,00	605.287,49	618.425,78	2,2
Teatro Com. "A. Ponchielli"	Cremona	Lombardia	1.170,00	604.254,57	621.171,58	2,8
Teatro Sociale	Mantova	Lombardia	910	469.975,78		
Teatro Grande	Brescia	Lombardia	1.075,00	555.191,17	553.229,95	-0,4
Società Palchettisti Teatro Sociale	Como	Lombardia	950	490.634,05	698.362,46	42,3
Teatro Sociale	Rovigo	Veneto	1.150,00	593.925,43	598.178,07	0,7
Teatro Municipale	Piacenza	Emilia Romagna	1.020,00	526.786,04	549.082,44	4,2
Consorzio I Teatri	Reggio Emilia	Emilia Romagna	1.480,00	764.356,21	767.560,27	0,4
Teatro Comunale	Modena	Emilia Romagna	1.600,00	826.331,04	848.780,71	2,7
Teatro Regio	Parma	Emilia Romagna	2.430,00	1.254.990,26	1.293.822,96	3,1
Fond. Ravenna Teatro Alighieri	Ravenna	Emilia Romagna	1.200,00	619.748,28	665.531,60	7,4
Teatro Comunale	Ferrara	Emilia Romagna	1.100,00	568.102,59	613.432,52	8,0
Teatro di Pisa	Pisa	Toscana	1.355,00	699.799,10	710.866,11	1,6
Estate Livornese	Livorno	Toscana	775	400.254,10	405.100,86	1,2
Teatro Comunale del Giglio	Lucca	Toscana	975	503.545,48	519.423,26	3,2
Arena Sferisterio	Macerata	Marche	1.771,00	914.645,17	925.562,43	1,2
Teatro Com. "G.B. Pergolesi"	Jesi	Marche	1.200,00	619.748,28	646.273,52	4,3
Comune di Bari (già Ente Lirico-Conc. Pugliese)	Bari	Puglia	950	490.634,05	489.393,71	-0,3
Teatro Politeama Greco	Lecce	Puglia	950	490.634,05	523.366,51	6,7
Teatro Com. "A. Rendano"	Cosenza	Calabria	1.035,00	534.532,89		
Ente Autonomo Regionale - Teatro Massimo "Bellini"	Catania	Sicilia	3.400,00	1.755.953,46	1.652.000,00	-5,9
Ente "M.L. De Carolis"	Sassari	Sardegna	1.255,00	648.153,41	649.373,57	0,2
Totale (n. 21 soggetti)			29.493,00	15.231.863,32	14.645.877,30	-3,8

Dall'analisi dei dati emerge un ammontare complessivo assegnato in via definitiva inferiore rispetto a quello impegnato riportato in precedenza e che allarga la forbice percentuale nel raffronto con l'anno 2001.

Questo ulteriore scostamento è da addebitarsi al fatto che successivamente all'assegnazione della sovvenzione 2002 il Condominio **Teatro Sociale di Mantova** ha comunicato di non essere in grado di svolgere l'attività non avendo ottenuto l'agibilità della sala teatrale.

L'Amministrazione, pertanto, ha proceduto al recupero dell'acconto dell'80% della sovvenzione – complessivamente pari a € 479.501,92 - per l'importo di € 383.601,54 ed ha nel contempo revocato l'impegno sul restante 20% pari a € 95.900,38.

Il dato negativo rispetto al 2001 è principalmente imputabile alla riduzione del numero di Teatri beneficiari di contributi: nell'anno in esame hanno ottenuto una sovvenzione solo 21 Teatri, a fronte dei 23 dell'anno precedente⁴²: accanto alla rinuncia successiva all'assegnazione da parte del Teatro di Mantova, infatti, occorre tener presente che anche il **Teatro Comunale Rendano di Cosenza**, è stato impossibilitato a realizzare la propria stagione lirica a causa di lavori di adeguamento del Teatro.

I soggetti che effettivamente hanno ricevuto le sovvenzioni nel 2002 si sono, dunque, ridotti di fatto a 21 e ciò – come detto - ha determinato una ulteriore flessione dell'ammontare complessivo di risorse assegnate, il cui importo effettivo è diminuito di € 1.449.355.866 rispetto al 2001.

Come risulta dalla tabella, il contributo effettivamente erogato nel 2002 ai Teatri di Tradizione ha subito una variazione negativa del 3,8% rispetto al 2001, segnando una inversione di tendenza rispetto all'andamento positivo del biennio precedente che aveva mostrato una crescita pari al 3,9% dal 2000 al 2001.

A fronte di un andamento generale sul quale certamente hanno pesato le rinunce menzionate, si può tuttavia osservare che la maggior parte dei Teatri presentano un segno positivo rispetto all'assegnazione ottenuta nel corso dell'anno precedente.

Degno di nota il forte aumento della sovvenzione rispetto a quella assegnata nel 2001, di cui ha beneficiato la Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como.

Da porre in evidenza, invece, il dato negativo relativo al teatro Massimo "Bellini" di Catania che, pur mantenendo il primato della sovvenzione più elevata seguito dal Teatro Regio di Parma (unici due soggetti a ricevere più di 1 milione di euro), nel 2002 ha subito una riduzione dei fondi pari al circa il 6% rispetto all'anno precedente.

7.2.2 LE ATTIVITÀ LIRICHE ORDINARIE E SPERIMENTALI

Le attività liriche ordinarie sono disciplinate dall'art.27 della Legge n° 800 del 1967 e dall'art. 11 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47.

Ai sensi dell'art 27 possono essere concessi contributi "in favore di attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica" a condizione che:

- la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della Legge n°800/67 o da istituzioni teatrali e concertistico- orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- il programma di attività preveda un adeguato numero di prove e venga realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi;
- il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al 50% del contributo richiesto

Le attività liriche sperimentali sono disciplinate dall'art.37 della Legge n° 800 del 1967 e dall'art. 5

⁴² Il 24° Teatro di Tradizione, il Comunale di Treviso, è chiuso dalla fine del 1998, ultimo anno in cui ha ricevuto un contributo dal Fondo Unico dello Spettacolo.